

## VERBALE DI ACCORDO

In data 04 dicembre 2023, in modalità telematica, si sono incontrate Trenord s.r.l. (di seguito la "Società" o "Trenord"), le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FAISA CISAL, SLM FAST LOMBARDIA e UGL TRASPORTI (di seguito congiuntamente le "OO.SS"), il Coordinamento RSU e le RSU dei Collegi 5 e 6 (di seguito, unitamente alla Società ed alle OO.SS., le "Parti").

### Premesso che:

- a) in data 24.08.2021 le Parti - a seguito del progetto sperimentale precedentemente avviato nell'ambito dell'emergenza pandemica - hanno sottoscritto un verbale di accordo in tema di lavoro agile: quest'ultimo, in particolare, prevede che l'adesione allo smart working avvenga mediante accordo individuale a tempo determinato (*di norma su base annuale rinnovabile automaticamente*), potendo il personale operare in regime di smart working "fino ad un massimo di 2 giornate a settimana e non oltre gli 8 giorni mese";
- b) ad oggi, risultano in essere in Trenord n. 703 accordi individuali ex art. 19 della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81;
- c) secondo quanto previsto dall'art. 23 bis del vigente CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie, come modificato in sede di rinnovo (22 marzo 2022), "a livello aziendale, le parti potranno definire accordi per la disciplina dello smart working in coerenza con le linee di indirizzo definite nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021";
- d) mediante il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, le Parti sociali hanno inteso porre le basi per creare "un clima di fiducia, coinvolgimento e partecipazione, quale premessa fondamentale per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato, fornendo delle linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali";
- e) è intenzione delle Parti implementare le disposizioni aziendali in essere e - nel merito - quanto già convenuto mediante il citato verbale di accordo del 24.08.2021.

### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024:

1. per lavoro agile si intende la prestazione lavorativa eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa - attraverso l'utilizzo di strumentazione tecnologica e informatica - entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 27 del vigente CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie).
2. L'istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro, cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale.
3. L'avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell'accordo individuale, come definito dall'art. 19 della citata LEGGE 22 maggio 2017, n. 81: in particolare, l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal

lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

4. L'adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale a tempo indeterminato: il recesso dall'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni; in presenza di un giustificato motivo (in tal senso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: specifiche esigenze tecnico organizzative; cambio di mansione che non consenta lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile; comportamento del lavoratore contrario a quanto prescritto dalla "Policy Smart Working" ovvero dal relativo accordo individuale; difficoltà a conseguire gli standard qualitativi e quantitativi previsti per il medesimo lavoro svolto interamente in sede; necessità personali del lavoratore), ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso.
5. Compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le esigenze produttive e l'attività svolta dal lavoratore, al lavoro agile possono accedere, previa accettazione della richiesta da parte della Società e successiva sottoscrizione di apposito accordo individuale, i lavoratori stabilmente inseriti nelle aree organizzative in cui lo stesso viene utilizzato nell'ambito di Trenord e che - nel merito - soddisfino la totalità dei requisiti di seguito riportati:
  - mansioni compatibili con la modalità di lavoro agile, ossia con la possibilità di svolgere la relativa prestazione lavorativa - attraverso l'utilizzo di strumentazione tecnologica e informatica - al di fuori dei locali aziendali;
  - titolarità di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato/determinato), in somministrazione di lavoro, a tempo pieno ovvero parziale;
  - assolvimento degli obblighi formativi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
6. L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
7. La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
8. Fatte salve eventuali specificità tecnico-organizzative, la prestazione di lavoro in modalità agile è articolata nella fascia 08.00-20.00, secondo le modalità prescritte dalla "Policy Smart Working": il lavoratore che ne faccia richiesta - a condizione che la stessa risulti coerente con il regolare svolgimento dell'attività e compatibile con le esigenze della Società, tanto organizzative quanto produttive - può essere autorizzato a svolgere la relativa prestazione lavorativa, in modalità agile, a decorrere dalle ore 07.00.
9. Il lavoratore ha facoltà di disconnettersi dai dispositivi informatici e disattivare i dispositivi elettronici al termine della prestazione programmata, durante le pause, nei periodi in cui non è previsto lo svolgimento di attività lavorativa in smart working e sino all'avvio della prestazione successiva.
10. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge.
11. Fatte salve eventuali specificità tecnico-organizzative, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere previste e autorizzate - e conseguentemente indennizzate - le prestazioni di cui agli artt. 20, comma 5 (*Lavoro supplementare*), 27, comma 1.9 (*Lavoro notturno*), 28 (*Lavoro straordinario*), 77 (*Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede*) e 79 (*Reperibilità e disponibilità*) del vigente CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie.

12. Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile, resta ferma - ove già prevista - l'erogazione del buono pasto.
13. A far data dal 01 gennaio 2024, ogni lavoratore con contratto a tempo pieno ovvero parziale (di tipo orizzontale) potrà svolgere la relativa prestazione in modalità agile - previa autorizzazione, secondo le modalità prescritte dai punti 5 e 8 del presente accordo, nonché dalla "Policy Smart Working" - per un massimo di 2 giornate a settimana (lunedì-domenica), non frazionabili - fermo restando quanto disposto al punto 10 - né cumulabili: è preclusa, pertanto, la differibilità - in altre settimane - delle giornate non effettuate nell'ambito di ciascuna settimana.
14. A far data dal 01 gennaio 2024, ogni lavoratore con contratto a tempo parziale (di tipo verticale) potrà svolgere la relativa prestazione in modalità agile - previa autorizzazione, secondo le modalità prescritte dai punti 5 e 8 del presente accordo, nonché dalla "Policy Smart Working" - per un massimo di una giornata a settimana (lunedì-domenica), non frazionabile - fermo restando quanto disposto al punto 10 - né cumulabile: è preclusa, pertanto, la differibilità - in altre settimane - della giornata non effettuata nell'ambito di ciascuna settimana;
15. Le disposizioni di cui ai punti 13 e 14 trovano applicazione - a far data dal 01 gennaio 2024, in via transitoria e sino alla scadenza dei relativi accordi individuali a tempo determinato - anche nei confronti dei lavoratori che abbiano sottoscritto accordi individuali, tuttora vigenti, in conformità al verbale di accordo del 24.08.2021 ed alla precedente "Policy Smart Working" (in vigore dal 1° settembre 2021).
16. Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali, nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
17. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell'esigenza di riservatezza dei dati trattati.
18. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
19. La Società garantisce, ai sensi dell'art. 23 della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81, la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall'uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l'infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.
20. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
21. Il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dalla Società. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale; Trenord adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.
22. Resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
23. Resta fermo l'obbligo per la Società di adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 6, comma 1 e 13, comma 6 del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.
24. Per quanto non espressamente indicato nel presente verbale, si rinvia alla "Policy Smart Working", all'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, nonché all'art. 18 e ss. della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 ed al Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.

25. Al fine di consentire una maggiore inclusione e contestuale migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la Società valuterà il ricorso al lavoro agile - in deroga a quanto prescritto dal punto 5 del presente accordo, ferma restando la prioritaria corrispondenza dello stesso alle esigenze, tanto organizzative quanto produttive, ivi richiamate - durante lo stato di gravidanza e puerperio della lavoratrice temporaneamente adibita a mansioni compatibili con la modalità medesima.
26. Sono garantite - qualora vigenti - eventuali deroghe e specificità prescritte dalla legge.
27. Il presente verbale annulla e sostituisce integralmente il precedente accordo del 24.08.2021.

**TRENORD SRL**




**OO.SS.**

FILT CGIL




FIT CISL



UILT



FAISA CISAL



SLM FAST



UGL TRASPORTI



**RSU**

